



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000109 del 12/05/2017

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*”, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, “*Disposizioni in campo ambientale*” e in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti “*inutili*” consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;
- VISTO** il “*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 316095P dell'11 ottobre 2011, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale prot. 2342 dell'11 dicembre 2015, con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349*”;
- VISTO** il decreto ministeriale DEC/RAS/531/2004 del 7 aprile 2004, con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata “*A.N.I.S. Associazione Nazionale Istruttori Subacquei*”, con sede a Roma, quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;

- VISTA** la nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015 di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della menzionata legge n. 349/86;
- VISTA** la nota dell'11 febbraio 2016, acquisita al prot. 490/SG del 23 febbraio 2016, corredata di documentazione, con la quale l'associazione "A.N.I.S." ha riscontrato la suddetta nota del 12 novembre 2015;
- VISTA** la nota prot. 2363/SG del 12 ottobre 2016, con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha comunicato alla stessa associazione, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990, i motivi per i quali si è ravvisata carenza dei requisiti essenziali riferiti sia alle finalità programmatiche e all'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, sia alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'associazione di presentare documentazione esplicativa;
- CONSIDERATO** che dall'associazione "A.N.I.S. Associazione Nazionale Istruttori Subacquei" non è pervenuto riscontro alla suddetta nota del 12 ottobre 2016;
- RITENUTO** che sia peraltro venuto meno il possesso dei prescritti requisiti inerenti le finalità programmatiche e l'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché la continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale prot. 380/SG dell'8 febbraio 2017 favorevole alla revoca del riconoscimento di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità alle risultanze istruttorie e al parere della citata Commissione di Valutazione, espressi in tal senso nella riunione del 12 gennaio 2017, nei confronti dell' associazione denominata "A.N.I.S. Associazione Nazionale Istruttori Subacquei";
- RITENUTO** pertanto di procedere alla revoca dell'individuazione dell'associazione denominata "A.N.I.S. Associazione Nazionale Istruttori Subacquei", con sede a Roma, quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge n.349/86 e s.m.i.;

D E C R E T A

Per le motivazioni addotte in premessa, è **revocato** il decreto ministeriale DEC/RAS/531/2004 del 7 aprile 2004 di individuazione della associazione denominata "A.N.I.S. Associazione Nazionale Istruttori Subacquei", con sede a Roma in Via di Pietralata n. 120, quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n.349 del 1986.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Gian Luca Galletti
